

REGIONE SICILIANA

# LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Con le modifiche ed integrazioni  
di cui alla L.R. 29-11-2005, n. 16  
(G.U.R.S. 2-12-2005, n. 52)*



i book dei lavori pubblici

  
GRAFILL

Regione Siciliana

## LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

ISBN 88-8207-194-4

EAN 9 788882 071943

I book dei lavori pubblici, 11

Prima edizione: dicembre 2005

Sicilia

Legge quadro in materia di lavori pubblici / Regione siciliana.

– Palermo : Grafill, 2005.

(I book dei lavori pubblici ; 11)

ISBN 88-8207-194-4

1. Lavori pubblici – Sicilia – Legislazione.

344.45806 CDD-21

SBN Pal0202040

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

Finito di stampare nel mese di dicembre 2005 presso:

**Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

## SOMMARIO

LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 <i>Legge Quadro in materia di lavori pubblici</i> .....	p. 5
LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2005, N. 16 <i>Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti</i> .....	" 75
LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2003, N. 7 <i>Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.</i> <i>Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica</i> .....	" 83
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 7 <i>Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi</i> .....	" 97



**LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109****Legge Quadro in materia di lavori pubblici.**

[G.U.R.I. 19-02-1994, N. 41 – S.O.]

*Il presente testo coordinato, le cui disposizioni sono destinate a trovare applicazione nell'ambito del territorio della Regione siciliana, viene proposto con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni, apportate dalle leggi sotto riportate. Nei casi in cui la Legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti cui rinvia il comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, fanno riferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente normativa regionale; quando fanno riferimento al "Bollettino Ufficiale della Regione" deve intendersi "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali; quando fanno riferimento alla parola "ECU" la stessa deve intendersi "Euro", equivalente in "Euro di diritti speciali di prelievo", secondo il rapporto di cambio corrente.*

**Decreto-Legge 3 aprile 1995, n. 101  
convertito con la Legge 2 giugno 1995, n. 216**

[G.U.R.I. 2-06-1995, n. 127]

*Norme urgenti in materia di lavori pubblici.***Legge 18 novembre 1998, n. 415**

[G.U.R.I. 4-12-1998, n. 284 – s.o.]

*Modifiche alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici.***Legge 17 maggio 1999, n. 144**

[G.U.R.I. 22-5-1999, n. 118 – s.o.]

*Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.***Legge 24 novembre 2000, n. 340**

[G.U.R.I. 24-11-2000, n. 275]

*Disposizione per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.***Legge 23 dicembre 2000, n. 388**

[G.U.R.I. 29-12-2000, n. 302 – s.o.]

*Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001).***Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7**

[G.U.R.S. 2-08-2002, n. 37]

*Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.***Legge Regionale 12 novembre 2002, n. 18**

[G.U.R.S. 15-11-2002, n. 52]

*Disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale.***Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4**

[G.U.R.S. 17-04-2003, n. 17]

*Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.***Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7**

[G.U.R.S. 21-05-2003, n. 23]

*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.***Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20 (Finanziaria 2004)**

[G.U.R.S. 5-12-2003, n. 53]

*Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.***Legge Regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (Finanziaria 2005)**

[G.U.R.S. 31-12-2003, n. 56]

*Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.***Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 16**

[G.U.R.S. 2-12-2005, n. 52]

*Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.*

## Indice dell'articolato

Art. 1.	Principi generali	[p. 6]	Art. 21. <i>bis</i>	Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario	[p. 51]
Art. 2.	Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge	[p. 7]	Art. 22.	Accesso alle informazioni	[p. 52]
Art. 3.	Delegificazione	[p. 9]	Art. 23.		[non recepito]
Art. 4.	Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	[p. 12]	Art. 24.	Trattativa privata	[p. 52]
Art. 5-6		[non recepiti]	Art. 24. <i>bis</i>	Cottimo	[p. 54]
Art. 7.	Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione	[p. 17]	Art. 24. <i>ter</i>		[p. 54]
Art. 7. <i>bis</i>	Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici	[p. 18]	Art. 25.	Varianti in corso d'opera	[p. 54]
Art. 7. <i>ter</i>	Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici	[p. 20]	Art. 26.	Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici	[p. 55]
Art. 8.	Qualificazione	[p. 22]	Art. 27.	Direzione dei lavori	[p. 57]
Art. 9.	Norme in materia di partecipazione alle gare	[p. 26]	Art. 28.	Collaudi	[p. 57]
Art. 10.	Soggetti ammessi alle gare	[p. 27]	Art. 29.	Pubblicità	[p. 60]
Art. 11.	Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare	[p. 28]	Art. 30.	Garanzie e coperture assicurative	[p. 61]
Art. 12.	Consorzi stabili	[p. 28]	Art. 31.	Piani di sicurezza	[p. 63]
Art. 13.	Riunione di concorrenti	[p. 29]	Art. 31. <i>bis</i>	Norme acceleratorie in materia di contenzioso	[p. 64]
Art. 14.	Programmazione dei lavori pubblici	[p. 31]	Art. 32.	Definizione delle controversie	[p. 65]
Art. 14. <i>bis</i>	Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche	[p. 33]	Art. 33.	Segretezza	[p. 66]
Art. 14. <i>ter</i>	Relazioni istituzionali	[p. 35]	Art. 34.	Subappalto	[p. 66]
Art. 15.		[non recepito]	Art. 35.	Fusioni e conferimenti	[p. 67]
Art. 16.	Attività di studio e progettazione	[p. 36]	Art. 36.	Trasferimento e affitto di azienda	[p. 67]
Art. 17.	Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie	[p. 38]	Art. 37.	Gestione delle casse edili	[p. 68]
Art. 17. <i>bis</i>	Fondo di rotazione per la progettazione definitiva	[p. 42]	Art. 37. <i>bis</i>	Promotore	[p. 68]
Art. 18.	Incentivi e spese per la progettazione	[p. 43]	Art. 37. <i>ter</i>	Valutazione della proposta	[p. 69]
Art. 18. <i>bis</i>	Prezzario unico regionale	[p. 44]	Art. 37. <i>quater</i>	Indizione della gara	[p. 70]
Art. 18. <i>ter</i>	Aggiornamento prezzi	[p. 45]	Art. 37. <i>quinquies</i>	Società di progetto	[p. 71]
Art. 18. <i>quater</i>	Parere igienico-sanitario	[p. 45]	Art. 37. <i>sexies</i>	Società di progetto: emissione di obbligazioni	[p. 72]
Art. 18. <i>quinquies</i>	Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo	[p. 45]	Art. 37. <i>septies</i>	Risoluzione	[p. 72]
Art. 19.	Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici	[p. 45]	Art. 37. <i>octies</i>	Subentro	[p. 72]
Art. 20.	Procedure di scelta del contraente	[p. 48]	Art. 37. <i>nonies</i>	Privilegio sui crediti	[p. 73]
Art. 21.	Criteri di aggiudicazione – Commissioni giudicatrici	[p. 49]	Art. 37. <i>decies</i>	Finanza di progetto	[p. 73]
			Art. 37. <i>undecies</i>	Nucleo tecnico per la finanza di progetto	[p. 73]
			Art. 38.		[non recepito]

## Art. 1

*Principi generali*

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono nor-

me fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*) della Legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

## Art. 2

### *Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge*

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Qualunque sia la fonte di finanziamento le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

- a*) all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;
- b*) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed all'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 6 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed alle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c*) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di Euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a*), un contributo di-

retto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori;

d) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento<sup>1</sup>.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993<sup>2</sup>.

3-ter. Gli enti di cui alla lettera d) del secondo comma del presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 14<sup>3</sup>.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del bando di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto

<sup>1</sup> Comma modificato dall'articolo 65, comma 4 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7; dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.

<sup>2</sup> Comma inserito dall'articolo 2, comma 4 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.

<sup>3</sup> Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.



dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile<sup>4</sup>.

*4-bis.* Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera *b*), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.

5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore alla soglia comunitaria, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 6 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e di quelli di cui al comma 2, lettera *b*), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti<sup>5</sup>.

*5-bis.* I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2, lettera *b*) del presente articolo.

6. Ai sensi della presente legge si intendono:

- a*) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
- b*) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
- c*) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera *a*);
- d*) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*)<sup>6</sup>.

### Art. 3

#### *Delegificazione*

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

- a*) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

<sup>4</sup> Comma modificato dall'articolo 2, comma 5 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.

<sup>5</sup> Comma modificato dall'articolo 2, comma 6 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.

<sup>6</sup> Comma modificato dall'articolo 2, comma 7 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.

- b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
- c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
- d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della presente legge e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della Legge 1 giugno 1939, n. 1089.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

- a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7;

- d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
  - e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
  - f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
  - g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
  - h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 7;
  - i)<sup>7</sup>
  - l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
  - m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
  - n)<sup>7</sup>
  - o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
  - p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
  - q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
  - r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
  - s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
  - t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
  - u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
  - v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1 della presente legge;
  - z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
  - aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici

<sup>7</sup> Lettera abrogata dall'articolo 3 della Legge 2 giugno 1995, n. 216.

ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di Lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

*7-bis.* Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

*7-ter.* Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

#### Art. 4

##### *Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici*

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, di seguito denominata "Autorità".

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di Lire 1.250.000.000 annue.

4. L'Autorità:

- a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
- b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
- c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
- e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;